



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI :

DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;

DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;

**DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E
SUCCESSIVE MODIFICHE;**

DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS E 5 TER D.P.R. 9/10/1990 N.°309;

DELL'art. 168-BIS CODICE PENALE

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, ugualmente, a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest' ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art. 73 comma ter inserito dall'art. 3, comma 5 della legge 9 agosto 2013, prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90;

che l'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che gli artt.168-bis del Codice Penale e 464-bis e ss. del Codice Procedura Penale, introdotti dalla legge 28 aprile 2014 n.67, prevedono che il giudice può con ordinanza concedere all'imputato la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata, tra l'altro, alla prestazione di lavoro di pubblica utilità - consistente in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato - facente parte del programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna;

che la **Fondazione Istituti Riuniti di Ricovero Minorile onlus di Cagliari**, di seguito per brevità denominata **la Fondazione**, presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo n. 274 e nell'art. 168-bis 3° comma c.p.;

che l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastra del Ministero della Giustizia (UEPE), con sede in Cagliari, Via Peretti, n. 1/A tel. 070/53721 - e mail: uepe.cagliari@giustizia.it, che ha favorito i contatti tra il Tribunale di Cagliari e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione o della prestazione facente parte del programma di trattamento;

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Mauro Grandesso Silvestri, Presidente del Tribunale di Cagliari, giusta la delega di cui in premessa, la Fondazione sopra indicata, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Presidente dott. Antonio Pitea e per questi, impossibilitato a presenziare alla stipula della presente, la dott.ssa Felicita Cabras, come da relativa delega, e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastra del Ministero della Giustizia, in persona del Dirigente Dott.ssa Rossana Carta, si conviene e si stipula di quanto segue:

Art.1

La Fondazione consente che i condannati da parte dei Tribunali, dei Giudici di Pace, nonché delle Corti d'Appello, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa ovvero gli imputati nei cui confronti è stata concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

La Fondazione, che opera nel settore sociale, e che ha sede legale in Cagliari, Via San Giorgio, n. 8 e sedi operative in Cagliari, Via San Giorgio, n. 8 e Via Basilicata, n. 22 tel.070/49 27 40 fax 070/85 82 588, mail fondazione.irmm@tiscali.it; Pec fondazione.irmm.onlus@pec.it; sito www.firmm.it specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale e dall'art. 168-bis c.p. citati in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Attività amministrativa e di segreteria;
- Pulizia e manutenzione delle sedi;
- Attività di giardinaggio;
- Attività di animazione e affiancamento agli insegnanti e operatori nelle scuole e nel centro semiresidenziale;
- Ogni altra attività di lavoro di pubblica utilità compatibile con la professionalità degli interessati e con le finalità della Fondazione.

Precisa inoltre che **la Fondazione** svolge attività in tutti i periodi dell'anno.

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna ovvero nell'ordinanza di concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova, nelle quali il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo e degli artt. 168-bis c.p. e 464-bis e ss. c.p.p., indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

La Fondazione, che consente a **n. 4 soggetti** di eseguire contemporaneamente la prestazione dell'attività non retribuita, **individua nel Direttore Amministrativo, dott.ssa Felicita Cabras**, la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con l'UEPE .

La Fondazione si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, **la Fondazione** si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati e degli imputati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione e dalla legge.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. **La Fondazione** si impegna altresì a che i condannati e gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E' fatto divieto **alla Fondazione** di corrispondere ai condannati ed agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico **della Fondazione** l'assicurazione dei condannati e degli imputati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena o della prestazione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato o dall'imputato.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento **della Fondazione**.

Art.8

L'ufficio Esecuzione Penale Esterna, nella persona del preposto che il direttore individua per ogni esecuzione, sovrintende ad ogni aspetto dell'esecuzione della sanzione o della prestazione durante tutto il suo svolgimento, tiene i contatti col Magistrato che ha pronunciato la sentenza o l'ordinanza, relaziona periodicamente sull'andamento della misura e al termine della stessa; fornisce assistenza nei rapporti tra questi e **la Fondazione**.


Art.9

La presente convenzione avrà la durata di tre (3) anni a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo.


Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli uffici giudiziari del circondario di Cagliari.

Cagliari, 10 marzo 2016


Il Presidente del Tribunale
Dott. Mauro Grandesso Silvestri




Per la Fondazione
Istituti Riuniti di Ricovero Minorile onlus
Dott.ssa Felicita Cabras



Il Dirigente dell'U.E.P.E
Dott.ssa Rossana Carta





Al Presidente del Tribunale di Cagliari

Oggetto: Richiesta di modifica della convenzione stipulata per lavori di pubblica utilità

Il sottoscritto Antonio Pitea nato a Reggio di Calabria (RC) il 15/01/1941, in qualità di Presidente della Fondazione Istituti Riuniti di Ricovero Minorile (PI 01935750925) con sede legale in Cagliari nella via San Giorgio 8

CHIEDE

che venga modificata la convenzione stipulata col Tribunale per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e precisamente nell'Art. 1 venga sostituita la pec indicata con la seguente fondazione.irrm@pec.it e nella premessa ed in calce alla convenzione venga eliminato l'acronimo **ONLUS**.

Cordiali saluti.

Cagliari 02/08/2021

Il Presidente



(Antonio Pitea)



**FONDAZIONE
ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO
MINORILE ETS
CAGLIARI**

Via San Giorgio 8 Tel. 070/492740 fax 0708582588

e-mail: fondazione.irrm@tiscali.it

Partita Iva e Codice Fiscale

01935750925

Prot.76

Cagliari 18/10/2023

presidente.tribunale.cagliari@giustiziacert.it
cristina.desogus@giustizia.it
prot.uepe.cagliari@giustiziacert.it

Al Sig. Presidente del T.O. di Cagliari
Alla dott.ssa Cristina Desogus
All'ufficio protocollo UEPE

Oggetto: Convenzione del 10/03/2016 – Modifica Rappresentante legale e Ragione Sociale

In riferimento alla convenzione di cui all'oggetto si comunica che il rappresentante legale della Fondazione Istituti Riuniti di Ricovero Minorile ETS, dalla data del 28 novembre 2023 è la dott.ssa Elena Mamia (CF MMALNE57M54B354) nata a Cagliari il 15/08/1967, residente a Cagliari nella via Asproni 14.

Si comunica, inoltre, che la Fondazione Istituti Riuniti di Ricovero Minorile è stata iscritta al Registro Unico del Terzo Settore, pertanto, la ragione sociale è la seguente: Fondazione Istituti Riuniti di Ricovero Minorile ETS.

Distinti Saluti

Il Direttore Amministrativo
(dott.ssa Felicita Cabras)



Visto,
Cagliari

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE